
Ordinanza 30 maggio 2000, n. 3059.

Misure urgenti in alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna nonché ulteriori disposizioni di protezione civile.

(G.U. n. 130 del 06.06.2000)

OMISSIS

Art. 6

1. I Presidenti delle regioni Marche e Umbria determinano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le modalità d'attuazione del disposto dell'articolo 8, comma 1, lett. a) dell'ordinanza n. 2947/1999, con particolare riferimento ai contratti-tipo di locazione ed ai valori dei relativi canoni, da applicare a cura dei Comuni interessati, nonché le modalità d'attuazione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000.

OMISSIS